



**2021/0201(COD)**

26.4.2022

## **PARERE**

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

Relatore per parere: Norbert Lins

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea per una "revisione del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura" quale parte integrante del "pacchetto Fit for 55" nell'ambito del "Green Deal europeo" del 14 luglio 2021 mira a contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni del 55 % a livello dell'UE quale importante pietra miliare sulla strada verso la neutralità climatica a livello dell'UE nel 2050.

Le modifiche apportate al LULUCF forniscono importanti incentivi per una maggiore protezione del clima nella politica agricola e forestale, mentre altri obiettivi sono la progettazione di un quadro politico equo, flessibile e integrato, la semplificazione dell'attuazione e il miglioramento del monitoraggio e della comunicazione. Per la prima volta viene proposto un obiettivo europeo obbligatorio di assorbimento per il 2030 e, a partire dal 2031, l'ambito di applicazione del regolamento LULUCF sarà ampliato al fine di includere le emissioni diverse dalla CO<sub>2</sub> generate dal settore agricolo, includendo così per la prima volta l'intero quadro del settore del suolo in un unico strumento di politica climatica. L'agricoltura e la silvicoltura svolgono funzioni economiche, sociali e ambientali per la società. Questo ruolo multifunzionale dell'agricoltura sostenibile e della gestione forestale deve essere riconosciuto e adeguatamente ricompensato nella politica climatica europea. Gli incentivi per ridurre i gas a effetto serra devono, quindi, essere in linea con la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e di un chiaro impegno nei confronti dell'Europa come luogo di produzione di cibo e di biomassa sostenibili. L'agricoltura e l'uso sostenibile della biomassa non sono in conflitto con le ambizioni climatiche, ma dovrebbero essere considerati parte della soluzione.

La normativa europea sul clima riconosce per la prima volta le prestazioni climatiche dell'agricoltura e della silvicoltura introducendo un obiettivo netto che include gli assorbimenti nel settore LULUCF. Ai fini dell'obiettivo climatico possono essere conteggiate fino a 225 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente dal LULUCF. Quanto sopra è stato introdotto per concentrarsi sulla riduzione delle emissioni fossili, migliorando nel contempo le condizioni delle foreste per aumentare l'assorbimento di carbonio a lungo termine. Per la prima volta viene chiarito che l'agricoltura e la silvicoltura contribuiscono esplicitamente alla protezione del clima e sono il primo settore ad avere il potenziale per raggiungere la neutralità climatica. Stoccando carbonio nelle foreste, nel suolo e nei prodotti legnosi, il settore non solo contribuisce attivamente alla protezione del clima, ma anche alla biodiversità e alla bioeconomia, in linea con l'economia circolare europea e con la sostituzione delle materie prime fossili.

Vanno, pertanto, evidenziati i seguenti emendamenti alla proposta della Commissione:

- L'obiettivo di assorbimento per il 2030 deve essere realistico, ambizioso, basato sui dati e sulle analisi scientifiche più aggiornati. Dovrebbe essere in linea con una gestione forestale attiva sostenibile e incentivare il sequestro, lo stoccaggio del carbonio e la sostituzione dei combustibili fossili. Il settore LULUCF non deve essere utilizzato esclusivamente per compensare le emissioni di altri settori, ma dovrebbe agevolare l'eliminazione delle emissioni e dei prodotti fossili.
- La creazione di un settore del suolo, quindi la combinazione di emissioni di CO<sub>2</sub> e diverse dalla CO<sub>2</sub> dal settore LULUCF e dall'agricoltura, è coerente e genera un quadro

politico olistico. Con l'inclusione del metano, diventa necessaria una rivalutazione delle emissioni di gas serra biogeniche di breve durata. Deve, inoltre, essere condotta una valutazione d'impatto sulla sicurezza alimentare, la bioeconomia e la sostituzione dei combustibili fossili. Non ci devono essere impatti negativi o effetti di dispersione.

- Al fine di raggiungere la neutralità climatica nell'intero settore del suolo entro il 2035, gli assorbimenti di carbonio dovrebbero bilanciare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei terreni, zootecnico e dei fertilizzanti. È necessario stabilire cicli del carbonio sostenibili e resilienti al clima attraverso azioni quali soluzioni di assorbimento della densità di carbonio per ettaro (upscaling), che catturano la CO<sub>2</sub> dall'atmosfera e la immagazzinano a lungo termine. Occorre creare un sistema di incentivi basati sul mercato e volontari a livello del singolo gestore del territorio per aumentare gli assorbimenti di carbonio. La Commissione dovrebbe proporre il quadro necessario con un mix di investimenti pubblici e privati.
- I contributi all'obiettivo 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica dovrebbero essere equamente equilibrati tra i settori e gli Stati membri.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019<sup>28</sup>. La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

##### *Emendamento*

(2) Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019. ***Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure efficaci e iniziative eque volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, definendo nel contempo la necessità di una transizione equa ed efficiente al fine di offrire agli investitori prevedibilità e assicurare l'irreversibilità del processo di raggiungere la neutralità climatica.*** La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

---

<sup>28</sup> COM(2019)640 final.

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119

##### *Emendamento*

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119

del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, **compresi** il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente nel settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura**, entro il 2030.

del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno **proporzionalmente** al raggiungimento di tale obiettivo **per tutte le emissioni, e sarà accordata la massima priorità alla riduzione delle emissioni fossili**. **Per quanto riguarda** il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (**LULUCF**), **esso può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, sostituendo i combustibili fossili con le energie rinnovabili e utilizzando il potenziale di assorbimento dei materiali organici derivanti dalla gestione sostenibile delle foreste, come pure il loro potenziale di sostituzione dei combustibili fossili, prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita di questi materiali, dalla produzione della materia prima alle fasi di trasformazione e di fabbricazione. La bioeconomia e la bioenergia costituiscono un percorso indispensabile verso un'economia verde e senza combustibili fossili. Inoltre, dovrebbero essere garantiti la produzione alimentare locale nell'Unione e l'approvvigionamento stabile dei materiali necessari, come le risorse naturali di provenienza sostenibile prodotte nell'Unione. Ciò comprende la produzione dell'Unione di costituenti essenziali dei substrati di coltivazione sostenibili e riciclabili**. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. Nel contesto del regolamento

(UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente nel settore **LULUCF** entro il 2030. ***Il presente regolamento dovrebbe fissare obiettivi di assorbimento per il settore LULUCF nonché le norme di contabilizzazione pertinenti, mentre le condizioni per le misure e le norme in tale settore dovrebbero essere stabilite in altri atti legislativi correlati.***

---

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

---

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) L'effetto di sostituzione ottenuto***

*attraverso l'utilizzo di materie prime agricole e forestali, in particolare legno e prodotti a base di legno, anziché materie prime di combustibili fossili, rappresenta le prestazioni del settore in termini di protezione del clima ed è, in quanto tale, riconosciuto e accreditato al settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 ter) Il settore LULUCF è stato un importante pozzo di assorbimento del carbonio dall'inizio del periodo di riferimento nel 1990. In questo periodo, nell'Unione la sola silvicoltura ha sequestrato circa 400 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente all'anno.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi **annuali vincolanti** per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>), con l'obiettivo di

(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate

310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

di CO<sub>2</sub> equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030 ***e prendere in considerazione gli sviluppi più recenti nonché i principi della gestione forestale sostenibile 2020, come concordato da Forest Europe e FAO 2020, e gli impatti osservati e previsti del cambiamento climatico che sono decisivi per la crescita della biomassa e, quindi, l'obiettivo di generazione di CO<sub>2</sub>/ha entro un determinato periodo. L'obiettivo per il 2030 dovrebbe essere in linea con una gestione forestale sostenibile che consenta di adattare le foreste ai cambiamenti climatici nel lungo termine, promuovere elevati effetti di sostituzione attraverso la bioeconomia, incrementare gli assorbimenti e creare prodotti che stoccano carbonio.*** La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità. ***L'obiettivo per il 2030 dovrebbe essere riesaminato e, se necessario, adattato nel 2025 e nel 2027.***

---

<sup>32</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento

---

<sup>32</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento

(UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Considerando il fatto che la capacità degli ecosistemi agricoli e forestali di sequestrare carbonio dipende dalla gestione sostenibile del suolo, delle foreste e dell'agroforestazione, che offre una forma di protezione del clima in quanto la gestione sostenibile aumenta la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle foreste è uno degli strumenti atti a garantire un aumento della loro capacità di assorbimento di CO<sub>2</sub>. Tali effetti positivi possono essere migliorati sfruttando il potenziale di assorbimento del carbonio dei popolamenti forestali. Inoltre, l'uso di prodotti derivati del legno di lunga durata può garantire che le emissioni siano differite.***

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Gli obiettivi ***annuali vincolanti*** per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati

(6) Gli obiettivi per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare, ***tenendo conto delle circostanze particolari di ogni Stato membro e a seguito di valutazioni d'impatto.*** La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021,

membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto del **cambiamento di** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. **La Commissione dovrebbe fornire un sostegno specifico per il miglioramento dei sistemi di calcolo e** per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto del **livello di precisione migliorata della metodologia utilizzata** sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030<sup>33</sup>, suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO<sub>2</sub> con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. **A tal fine, è opportuno** rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.

#### *Emendamento*

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030<sup>33</sup>, suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO<sub>2</sub> con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione, **nonché il rafforzamento degli incentivi a rispettare gli obiettivi di riduzione utilizzando il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e gli assorbimenti di CO<sub>2</sub>. Tuttavia, considerando la sensibilità del settore agricolo e forestale nonché la potenziale reversibilità degli assorbimenti di gas a**

*effetto serra tramite pozzi naturali di assorbimento, dovrebbero essere presi in considerazione metodi di calcolo dei pesi relativi delle emissioni e degli assorbimenti dopo un'analisi approfondita, prima di rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo. Inoltre, gli obiettivi di riduzione dovrebbero essere equi e fattibili per gli Stati membri. Il fatto che si compiano progressi in un settore non dovrebbe compensare la mancanza di progressi in altri settori e pertanto i progressi compiuti dal settore LULUCF non dovrebbero compensare l'assenza di progressi in altri settori.*

---

<sup>33</sup> COM(2020) 562 final.

---

<sup>33</sup> COM(2020) 562 final.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) Nella sua comunicazione del 17 settembre 2020 "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", la Commissione ha indicato che l'aumento dell'obiettivo globale per il 2030 può essere conseguito solo con il contributo di tutti i settori che offrono soluzioni praticabili specifiche, tenendo conto delle valutazioni del loro impatto distributivo e dei loro effetti sulla competitività nei vari settori. A tale riguardo, è opportuno trovare un equilibrio tra l'azione intrapresa dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica da un lato e l'efficace e adeguata protezione delle foreste dall'altro, garantendo una gestione più sostenibile delle foreste e del suolo, unitamente alla coltivazione di prodotti sostenibili e di alta qualità in quantità*

*sufficienti.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 ter) In vista del continuo peggioramento del clima e del rilascio non soggetto ad abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> fossile attraverso lo sfruttamento dei depositi sotterranei di carbone, petrolio e gas naturale, l'attenzione del settore agricolo e forestale deve essere urgentemente riorientata verso la conservazione dei mezzi di sussistenza nelle zone rurali e la garanzia dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione. Tutti gli sforzi dovrebbero essere destinati ad arrestare il rilascio annuale di 3 000 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> fossile dalla combustione di carbone, prodotti petroliferi e gas naturale nel più breve tempo possibile.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 quater) La Commissione dovrebbe rivedere l'attuale sistema di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra CO<sub>2</sub> e diversi dalla CO<sub>2</sub> nell'ambito di uno schema di segnalazione prima di presentare qualsiasi nuova proposta legislativa in tale ambito. Tale revisione dovrebbe tenere conto della differenza tra gas a ciclo di vita breve come il metano e gas a ciclo di vita lungo come il carbonio, che rimangono nell'atmosfera per più di 1000 anni. Occorre tenere conto anche*

*della natura ciclica delle emissioni di metano biogenico all'interno del quadro di comunicazione e delle modalità attraverso cui le emissioni di metano biogenico differiscono dal metano fossile estratto.*

#### Motivazione

*Il metano è un gas a vita breve che differisce dalla CO<sub>2</sub> per il suo impatto sul riscaldamento globale. Sono, inoltre, in corso discussioni scientifiche sull'impatto del metano biogenico sulla temperatura globale. Il nuovo ambito prevede, quindi, un'analisi da parte della Commissione sulla differenza tra emissioni di metano biogenico e fossile e il suo impatto reale sul riscaldamento globale.*

### Emendamento 12

#### Proposta di regolamento Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) Il settore del suolo potrebbe **raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo**, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, **a livello dell'UE**, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente

##### *Emendamento*

(8) Il settore del suolo potrebbe **andare verso la neutralità del carbonio entro il 2035 attraverso gli assorbimenti di carbonio**, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra **a breve e lungo termine**. **Combinando gli assorbimenti di gas a effetto serra e le emissioni dal settore LULUCF nonché le emissioni agricole in un unico sistema di contabilizzazione in conformità delle linee guida dell'IPCC per la comunicazione, dopo aver effettuato una valutazione d'impatto favorevole, si potrebbe semplificare la contabilità dei gas a effetto serra e renderla più efficiente**. L'impegno collettivo **con contributi nazionali, tenendo conto delle flessibilità efficienti e delle specificità nei territori degli Stati membri**, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 **a livello dell'UE**, può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che

all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe **proporre obiettivi nazionali, che assicurino** che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO<sub>2</sub> siano almeno bilanciate **entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.**

possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, **garantendo nel contempo una protezione forestale efficace e adeguata e una gestione sostenibile delle foreste e del suolo, insieme alla coltivazione di materie prime sostenibili e di alta qualità in quantità sufficienti, e tenendo conto della strategia dell'Unione per il suolo e delle misure volte a proteggere i terreni dall'impermeabilizzazione del suolo, dall'urbanizzazione e dall'espansione urbana incontrollata.** Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>. I piani dovrebbero includere misure pertinenti **per ciascun settore che assicurino che un maggiore sequestro del carbonio nella silvicoltura non consenta di ridurre l'ambizione in altri settori e** che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani **e tenendo conto delle conclusioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici,** la Commissione dovrebbe **valutare l'obiettivo della neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 39 TFUE, della bioeconomia dell'Unione e della sostituzione dei combustibili fossili. Tuttavia, l'obiettivo primario dell'agricoltura dell'Unione dovrebbe rimanere la produzione di prodotti di alta qualità e sostenibili. La**

***Commissione dovrebbe quindi formulare proposte di misure nazionali e dell'Unione volte ad azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nel 2035, il che significa che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO2 siano almeno bilanciate e proporzionate entro quell'anno. I contributi per conseguire tale obiettivo dovrebbero essere equamente distribuiti tra i settori e gli Stati membri. La Commissione dovrebbe vagliare gli impatti non intenzionali della politica climatica sull'ambiente, la biodiversità e la capacità di produzione alimentare, nonché gli impatti sociali e gli effetti sul reddito dei gestori del territorio, dei silvicoltori, degli agricoltori e delle imprese associate, al fine di consentire il raggiungimento equilibrato degli obiettivi dell'Unione.***

---

<sup>34</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

---

<sup>34</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)**

*(8 bis) Le foreste offrono importanti vantaggi per la biodiversità, la stabilizzazione del suolo, la purificazione di acqua e aria, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e, potenzialmente, la fornitura di prodotti legnosi durevoli. Tuttavia, la natura e la funzione delle foreste è estremamente variabile in tutta l'Unione, in particolare da nord, dove la produzione di legname è più diffusa, a sud, dove la conservazione del suolo è una priorità e altri tipi specifici di foreste multifunzionali, come la foresta mediterranea o dehesa, hanno spesso bisogno di specifiche misure di conservazione ed ecologiche e lunghi periodi di tempo per l'assorbimento della CO<sub>2</sub>. Tali foreste mediterranee sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa di impatti diretti, come la siccità o il degrado delle foreste indotto dalla temperatura o l'evoluzione dell'aridità. In tale contesto, un indice di aridità dovrebbe essere utilizzato come uno degli strumenti necessari per rafforzare la resilienza delle foreste dell'Unione.*

#### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)**

*(9 bis) Il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura alla sostituzione delle fonti energetiche fossili, che si ottiene utilizzando materie prime rinnovabili, in particolare legno e prodotti a base di legno, anziché materie prime fossili, dovrebbe essere accreditato al settore, perché contribuisce anche alla protezione del clima. Allo stesso tempo, è importante promuovere una gestione forestale attiva sostenibile e la fornitura di prodotti e sottoprodotti agricoli per promuovere la*

*bioeconomia, vale a dire la sostituzione di materie prime fossili con materie prime rinnovabili, ottimizzando, nel contempo, l'assorbimento del carbonio.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. **Pertanto**, oltre ai prodotti legnosi, **dovrebbero** essere **introdotte nuove categorie** di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

#### *Emendamento*

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano, **fornendo nel contempo altri benefici sociali e tutelando la biodiversità**. Fino al 2030 e **oltre** si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. ***Gli incentivi finanziari dovrebbero provenire da fonti pubbliche o private e premiare i gestori del territorio per la loro pratica di gestione o l'effettiva quantità di carbonio sequestrato, o per l'aumento dello stoccaggio del carbonio atmosferico. I finanziamenti pubblici nel quadro della politica agricola comune (PAC) e di altri programmi dell'Unione, quali il programma LIFE, il Fondo di coesione, il programma Orizzonte Europa, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per una transizione giusta, possono già sostenere gli approcci basati sul sequestro di carbonio e sul rispetto della biodiversità nelle foreste e nei terreni agricoli e dovrebbero essere incrementati. I finanziamenti della PAC, tuttavia, dovrebbero rimanere principalmente destinati alla produzione alimentare e garantire la sicurezza alimentare nell'Unione. Nel 2022, la Commissione dovrebbe presentare un quadro giuridico con un chiaro quadro***

*finanziario, norme contabili e un'impostazione basata sul mercato. I nuovi modelli imprenditoriali dovrebbero essere volontari e dovrebbero basarsi su regole chiare e applicabili con certificati di alta qualità che possano garantire il conseguimento di criteri di addizionalità, permanenza, assenza di doppi conteggi, sostenibilità e autenticità e assicurare credibilità e prevenzione dei pagamenti fraudolenti. La contabilizzazione dovrebbe essere in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi e gli esiti del vertice di Glasgow del 2021 per evitare il doppio conteggio e aumentare lo sviluppo di una contabilizzazione globale solida e armonizzata degli assorbimenti di carbonio. Qualsiasi proposta della Commissione sul sequestro del carbonio dovrebbe basarsi su un solido corpus di dati scientifici sottoposti a revisione inter pares per quanto riguarda l'efficacia delle pratiche componenti per sequestrare e trattenere il carbonio o ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia circolare e sostenibile, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli e sostituendo le materie prime basate sui combustibili fossili, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Oltre ai prodotti legnosi, dovrebbe essere introdotta una nuova categoria di prodotti di stoccaggio del carbonio, compresi i bioprodotto pertinenti e i prodotti innovativi, realizzati anche da sottoprodotti e residui, in cui esiste un effetto di sequestro del carbonio scientificamente provato, genuino e verificabile, nonché lo sviluppo di bioenergia con tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio. La Commissione dovrebbe inoltre valutare il potenziale di sostituzione dei prodotti di stoccaggio del carbonio. L'uso sostenibile della biomassa e l'aumento della domanda di prodotti*

*rinnovabili rendono indispensabile la gestione sostenibile delle foreste.* I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento *in linea con gli incentivi per gli approcci rispettosi della biodiversità* contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) Al fine di fornire il sostegno finanziario necessario agli agricoltori dell'Unione, gli Stati membri, in fase di elaborazione dei rispettivi piani strategici nazionali in linea con il quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) per gli anni 2023-2027, entro i quali il sostegno ai piani strategici deve essere predisposto dagli Stati membri e finanziato dal FEAGA e dal FEASR, dovrebbero definire i loro obiettivi specifici e azioni concrete per garantire il raggiungimento dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione degli stessi. Ciò significa creare un chiaro legame tra gli obiettivi LULUCF e i notevoli incentivi finanziari a titolo della PAC a favore di soluzioni su misura che consentano agli agricoltori di ciascuno Stato membro di scegliere il miglior approccio possibile: attraverso eco-schemi e misure o investimenti agroambientali di sviluppo rurale, il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura"(PEI-AGRI), nonché il sostegno ai servizi di consulenza agricola. Per sviluppare e*

*sostenere incentivi finanziari in quantità sufficiente e a lungo termine, è necessario sbloccare linee di bilancio supplementari attraverso strumenti finanziari e fondi pubblici, ad esempio i programmi LIFE e Orizzonte Europa. La Commissione, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero assegnare bilanci specifici per fondi e investimenti in infrastrutture per nuove tecnologie di decarbonizzazione e di mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi fondi specifici per le piccole e medie aziende agricole e i proprietari di foreste. L'Unione e le autorità nazionali competenti dovrebbero collaborare strettamente con i portatori di interessi pertinenti per sviluppare un ambiente favorevole e adeguati meccanismi di sostegno finanziario per la transizione verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 ter) In linea con l'obiettivo dell'Unione di un'occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050, si dovrebbe evitare la conversione di terreni naturali e agricoli in zone edificate. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero introdurre nei loro piani regolatori misure orientate a compensare qualsiasi riduzione dei terreni derivante dall'urbanizzazione.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)**

**(10 quater) Esistono chiari vantaggi della gestione forestale sostenibile nell'aumentare gli obiettivi dei pozzi di assorbimento del carbonio migliorando tali pozzi, prevenendo i disturbi naturali e aumentando la biodiversità.**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

Emendamento

(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, **causati da perturbazioni naturali, volatilità economiche e cambiamenti demografici o sociali**, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti **in modo efficace in termini di costi**, una serie di flessibilità **nell'ambito del settore LULUCF e tra il regolamento LULUCF e il regolamento sulla condivisione degli sforzi** dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) **La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende**

Emendamento

(12) **La Commissione dovrebbe valutare la necessità dell'introduzione di**

*necessaria* l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali *sempre più frequenti*, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Insieme alla fissazione di obiettivi *nazionali annuali* vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il **108 %** del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati *nell'anno in questione* sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata *nell'anno successivo dallo Stato membro*.

#### *Emendamento*

(13) Insieme alla fissazione di obiettivi vincolanti *per il 2030* per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il **103 %** del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati *nel 2030* sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata *nel periodo di conformità dopo il 2030*.

## Emendamento 22

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis)** *Il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di raddoppio della quota di energie rinnovabili nell'Unione richiede l'espansione estremamente dinamica di tutte le tecnologie di energia rinnovabile, nonché il maggiore utilizzo delle fonti di energia biogenica in particolare. Le fonti di energia biogenica, segnatamente il legno, rappresentano il maggior contributo al portafoglio delle energie rinnovabili, laddove il 60 % delle energie rinnovabili nell'UE-27 proviene dalla bioenergia e l'80 % della bioenergia è a base di legno, e continueranno ad adoperarsi in futuro per conseguire gli obiettivi delle energie rinnovabili.*

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) Al fine di stabilire **gli obiettivi** di assorbimento netto dei gas a effetto serra per gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030, la Commissione dovrebbe procedere a una revisione completa per verificare i dati degli inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023. **A tal fine, in aggiunta alle revisioni che la Commissione deve effettuare nel 2027 e nel 2032 a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999, nel 2025** dovrebbe essere effettuata **un'ulteriore** revisione completa.

(15) Al fine di stabilire **la traiettoria lineare** di assorbimento netto dei gas a effetto serra per gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030, la Commissione dovrebbe procedere a una revisione completa per verificare i dati degli inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023. Dovrebbe essere effettuata **una** revisione completa **nel 2025, nel 2027 e nel 2032 per rivedere l'obiettivo fissato per il 2030, l'obiettivo della neutralità climatica nel 2035 e la traiettoria complessiva verso l'impegno per il 2050 dell'accordo di Parigi e adattarla, assicurandosi che non vi siano ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sulla sicurezza alimentare, sulla bioeconomia e sulla biodiversità, o la creazione di effetti di**

*spostamento.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030<sup>38</sup>, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente<sup>39</sup>, la strategia forestale dell'UE<sup>40</sup>, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista<sup>41</sup>, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"<sup>42</sup> richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

---

<sup>38</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380

#### *Emendamento*

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, **la strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia**, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030<sup>38</sup>, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente<sup>39</sup>, la strategia forestale dell'UE<sup>40</sup>, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista<sup>41</sup>, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"<sup>42</sup> richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

---

<sup>38</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380

final).

<sup>39</sup> COM/2020/381 final.

<sup>40</sup> [...]

<sup>41</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>42</sup> COM/2021/82 final.

final).

<sup>39</sup> COM/2020/381 final.

<sup>40</sup> [...]

<sup>41</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>42</sup> COM/2021/82 final.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis)** *Nell'attuazione del presente regolamento, è opportuno tenere conto dell'articolo 349 TFUE, che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche derivante dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori il cui cumulo reca grave danno al loro sviluppo e genera notevoli costi aggiuntivi in molti settori, in particolare per i trasporti. Gli sforzi in atto e gli obiettivi fissati a livello dell'Unione per la riduzione dei gas a effetto serra devono essere adattati a questa difficile situazione, trovando un equilibrio tra gli obiettivi ambientali e gli elevati costi sociali che gravano su queste regioni.*

## Emendamento 26

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Regolamento (UE) 2018/841  
Articolo 1 – comma 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) **gli obiettivi** degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura per il periodo dal 2026 al 2030;

*Emendamento*

d) **le traiettorie lineari** degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura per il periodo dal 2026 al 2030;

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g bis) prodotti che stoccano carbonio;**

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

3. Il presente regolamento, **fatti salvi gli obblighi di cui al secondo comma**, si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) 2018/841  
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
j) <b><i>altro.</i></b>	<b><i>soppressa</i></b>

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
--------------------------------	--------------------

#### ***Prima del 2025, la Commissione:***

- a) ***valuta l'entità delle emissioni di metano agricolo e pubblica quali pratiche possono essere utilizzate per ottenere tale riduzione delle emissioni;***
- b) ***valuta la differenza tra le fonti e i cicli delle emissioni di metano biogenico e fossile;***
- c) ***propone un modello di calcolo del metano basato sull'impatto netto sul riscaldamento globale, anziché sui dati concernenti l'immissione delle emissioni, che non tengano conto dell'effetto di raffreddamento delle riduzioni delle emissioni cicliche di metano, in linea con l'accordo di Parigi;***
- d) ***considera lo sviluppo di un indice di efficienza del metano che metterebbe a confronto i chili di metano generati per unità di produzione prodotta per diversi prodotti agricoli;***
- e) ***conduce una valutazione d'impatto sull'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE, la bioeconomia dell'Unione e la sostituzione dei combustibili fossili, compresa una valutazione dal livello di Stato membro***

*fino al livello di azienda agricola, per identificare le implicazioni in merito agli obblighi amministrativi, al costo degli sforzi da intraprendere, ai probabili effetti sui proventi degli incentivi, nonché alle disposizioni specifiche, alla governance e agli obiettivi da adottare.*

*Gli Stati membri garantiscono un'equa distribuzione tra i settori attraverso adeguate politiche nazionali. La Commissione stabilisce una distribuzione equa e fattibile tra gli Stati membri e analizza le misure nazionali degli Stati, assicurandosi che non vi siano ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sulla sicurezza alimentare e sulla biodiversità della bioeconomia o la creazione di effetti di spostamento.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

#### *Emendamento*

L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 *ed è riesaminato conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il presente regolamento fissa gli obiettivi di assorbimento per il settore LULUCF, comprese regole e criteri precisi per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra conformemente alle linee guida IPCC.***

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 ter, ***in ogni anno del*** periodo dal 2026 al 2030 la somma ***annua*** delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 ter, ***nel*** periodo dal 2026 al 2030 la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra, ***utilizzando i metodi di contabilizzazione esistenti,*** sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ***gli obiettivi annuali basati***

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ***la*** traiettoria lineare degli

**sulla** traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, **per ogni anno del** periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti di esecuzione. Al fine dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, **nel** periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti di esecuzione. Al fine dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le istituzioni dell'Unione pertinenti e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello dell'UE e a livello nazionale, intese a continuare ad aumentare gli assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF dal 2031, al fine di contribuire all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come***

*previsto nel regolamento (UE) 2021/1119.*

*Entro il 1° gennaio 2025, la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni fornite dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto nel regolamento (UE) 2021/1119, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che gli Stati membri presenteranno entro il 30 giugno 2024 conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta una proposta di modifica del presente regolamento, al fine di definire obiettivi per l'Unione e gli Stati membri riguardo all'assorbimento netto dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, almeno per il 2035, 2040, 2045 e 2050.*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a **j**), mirano all'azzeramento entro il 2035 **e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative**. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035.

#### *Emendamento*

Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a **i**), mirano all'azzeramento entro il 2035. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, **equie e proporzionate** per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo **dell'azzeramento delle emissioni nette** per il 2035, **garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE, dando priorità alla sostituzione dei combustibili fossili e raggiungendo un equilibrio tra la riduzione e l'assorbimento delle emissioni**.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione **presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.**

#### *Emendamento*

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione:

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2 – lettere da a a e (nuove)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

- a) **effettua una valutazione d'impatto dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2035 alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE, della bioeconomia dell'Unione e della sostituzione dei combustibili fossili;**
- b) **formula proposte, sulla base della valutazione d'impatto di cui alla lettera a) del presente comma, per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette, nonché per politiche che incentivino equamente le riduzioni e gli assorbimenti equilibrati delle emissioni per garantire i contributi di tutti i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a i), al fine di procedere verso il conseguimento collettivo dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette nel 2035;**

- c) la Commissione, al fine di garantire una distribuzione equa, fattibile e proporzionata tra gli Stati membri, sulla base della sua valutazione d'impatto, valuta la fattibilità dell'introduzione di flessibilità che consentano il trasferimento di quote tra Stati membri, tenendo conto delle specificità nazionali nella produzione agricola e forestale;*
- d) introduce un meccanismo di compensazione equo, basato sul mercato e volontario per il sistema di certificazione del carbonio, che promuova certificati di carbonio di alta qualità che possano garantire il conseguimento dei criteri di addizionalità, permanenza, assenza di doppi conteggi e autenticità e incentivare migliori pratiche di gestione del territorio, con conseguente maggiore cattura del carbonio;*
- e) monitora il cambiamento di uso del suolo e l'eventuale riduzione della capacità di assorbimento derivante, in particolare, dall'espansione delle aree urbane e dall'uso del suolo per strutture di trasporto e altre infrastrutture non correlate ai settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e garantisce calcoli separati per le conseguenze di tale cambiamento di uso del suolo rispetto ai calcoli per i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3.*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sono soggetti a riesame nel 2025, 2027 e 2032 e sono adattati in caso di ripercussioni negative sugli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE, sulla bioeconomia o sulla sostituzione dei***

*combustibili fossili.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Gli Stati membri assicurano che l'assorbimento di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera sia mirato in modo ottimale per mantenere le aree boschive in una fase di età di forte crescita attraverso una gestione sostenibile e intelligente sul piano climatico, poiché tale gestione e le misure volte ad aumentare la crescita contribuiscono attivamente all'assorbimento di carbonio.***

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 7 – lettera b**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo **nuove categorie** di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti **legnosi** che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

2. La Commissione adotta atti delegati **entro... [3 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]** conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V aggiungendo **una nuova categoria** di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti **pertinenti a base biologica** che hanno un effetto di sequestro del carbonio **scientificamente provato, genuino e verificabile, con metodi di calcolo accurati per garantire credibilità e prevenire le frodi e introducendo una valutazione olistica del ciclo di vita di tali**

*prodotti, compreso il potenziale di flussi secondari e residui, e l'inclusione di tecnologie di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio da bioenergia nei prodotti che stoccano carbonio*, sulla base *di prove scientifiche e* delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 7 – lettera b**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La Commissione calcola inoltre l'effetto di sostituzione dei prodotti che stoccano carbonio utilizzando prove scientifiche. Quando sono disponibili le linee guida IPCC, anch'esse devono essere prese in considerazione.*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 10 – lettera a**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) il paragrafo 3 è **abrogato**;

a) il paragrafo 3 è **sostituito dal seguente**:

**"3. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali nel periodo dal 2021 al 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, o trasferita a un altro Stato membro in**

***conformità del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro può riportare la quantità restante di assorbimenti al periodo dal 2026 al 2030.";***

#### *Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare gli strumenti di flessibilità, come le fluttuazioni annuali causate dai cambiamenti nella natura e nella domanda nell'economia e nella società. Per tale motivo il paragrafo 3 è importante da mantenere nella sua formulazione nella legislazione attuale.*

### **Emendamento 44**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 11**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, ***degli incidenti dei fenomeni meteorologici estremi e degli impatti climatici, che possono impedire l'aumento dei pozzi naturali***, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

### **Emendamento 45**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 12**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;

*Emendamento*

b) le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali ***o delle zone umide*** a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;

*Motivazione*

*Una serie di Stati membri presenta un'elevata percentuale di foreste torbiere che dovrebbero essere incluse a causa degli effetti ereditati che si traducono in emissioni nette.*

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 14**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

Se nel 2032 la revisione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro dimostra che essi superano ***i suoi obiettivi annuali per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030***, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, si applica la seguente misura:

*Emendamento*

Se nel 2032 la revisione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro dimostra che essi superano ***il suo obiettivo per il 2030***, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, si applica la seguente misura:

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 14**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quater – comma 1

*Testo della Commissione*

un importo pari all'importo in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore ***1,08***, è aggiunto

*Emendamento*

un importo pari all'importo in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore ***1,03***, è aggiunto

alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.

alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 15**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;

#### *Emendamento*

a) considerazioni e ***possibili*** compromessi riguardo politiche e misure ***con gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE, la bioeconomia dell'Unione o la sostituzione dei combustibili fossili;***

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 15**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***c bis) sinergie tra la mitigazione del clima e lo sviluppo della bioeconomia, comprese le stime dei risparmi di gas a effetto serra associati agli effetti di sostituzione dei materiali ad alta intensità di carbonio e combustibili fossili rispetto ai materiali a base biologica.***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 18**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal [...] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.

*Emendamento*

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal [...] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, **in particolare tenendo conto di qualsiasi futuro miglioramento del sistema di monitoraggio, raccolta dei dati e comunicazione**, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione. **Tale relazione tiene conto delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119. Inoltre, nel 2025, 2027 e 2032, la Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, del presente regolamento riesamina i progressi realizzati nel conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento.**

**Dopo la relazione, i riesami e la valutazione d'impatto effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, la Commissione presenta una proposta legislativa se lo ritiene opportuno. Tale proposta stabilisce il sistema di governance al fine di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica per il 2035 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in vista del necessario aumento delle**

*riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 2**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 4 – lettera a – punto 1 – punto ii

#### *Testo della Commissione*

sia gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841 sia i suoi contributi mirano a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e di ***conseguire successivamente emissioni negative*** a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento;

#### *Emendamento*

sia gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841 sia i suoi contributi mirano a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e di ***perseguire la traiettoria generale dell'impegno dell'accordo di Parigi per il 2050*** a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento;

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 16 – comma 1

#### *Testo in vigore*

In considerazione dell'elevato potenziale di riscaldamento globale del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, la Commissione analizza le implicazioni dell'adozione di politiche e misure preposte a ridurre l'impatto nel breve e medio termine delle emissioni di metano sulle emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione. Tenuto conto degli

#### *Emendamento*

***(2 bis) all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:***

"In considerazione dell'elevato potenziale di riscaldamento globale del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, la Commissione analizza le implicazioni dell'adozione di politiche e misure preposte a ridurre l'impatto nel breve e medio termine delle emissioni di metano sulle emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione. Tenuto conto

obiettivi dell'economia circolare, se del caso, la Commissione valuta le opzioni politiche per affrontare rapidamente le emissioni di metano e presenta un piano strategico dell'Unione per il metano come parte integrante della strategia a lungo termine dell'Unione di cui all'articolo 15.

degli obiettivi dell'economia circolare, se del caso, la Commissione valuta le opzioni politiche per affrontare rapidamente le emissioni di metano e presenta un piano strategico dell'Unione per il metano come parte integrante della strategia a lungo termine dell'Unione di cui all'articolo 15.  
***La Commissione effettua una revisione dell'attuale sistema di contabilizzazione del metano per valutare la differenza tra fonti e cicli delle emissioni di metano biogenico e fossile e per riflettere accuratamente il loro potenziale di riscaldamento globale, tenendo conto delle emissioni del ciclo di vita e degli effetti dei pozzi.***”;

(32018R1999)

## Emendamento 53

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 3 – lettera a**  
Regolamento (UE) 2018/1999  
Articolo 38 – paragrafo 1 bis

### *Testo della Commissione*

Nel 2025 la Commissione effettua una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, al fine di determinare sia gli obiettivi **annuali** di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, sia le assegnazioni **annuali** di emissioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842

### *Emendamento*

Nel 2025 la Commissione effettua una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, al fine di **valutare l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, di tale regolamento** e determinare sia gli obiettivi di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, sia le assegnazioni di emissioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. *L'*inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:

#### *Emendamento*

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. ***Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare ulteriormente un*** inventario dei gas a effetto serra ***che*** funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e ***che*** comprende:

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

A partire dal 2026 gli Stati membri ***applicano*** la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).".

#### *Emendamento*

A partire dal 2026 gli Stati membri ***mirano ad applicare*** la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).

***La Commissione garantisce la raccolta e l'analisi dei dati geospaziali del sistema di informazione geografica (SIG) a livello dell'Unione in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, il comitato scientifico europeo sui***

*cambiamenti climatici, il Centro comune di ricerca della Commissione e altri organismi e utilizzando i dati forniti da tali organismi, nonché il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, e fornisce assistenza agli Stati membri per applicare i metodi di livello 3, al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati a partire dal 2026.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Modifica del regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e del regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2021
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AGRI 13.9.2021
<b>Commissioni associate - annuncio in Aula</b>	11.11.2021
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Norbert Lins 27.9.2021
<b>Esame in commissione</b>	25.1.2022
<b>Approvazione</b>	31.3.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 32 –: 9 0: 5
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Bronis Ropé, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Anna Deparnay-Grunenberg, Anja Hazekamp, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE  
COMPETENTE PER PARERE**

<b>32</b>	<b>+</b>
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
NI	Dino Giarrusso
PPE	Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller
S&D	Clara Aguilera, Carmen Avram, Adrian-Dragoș Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Tonino Picula, Marc Tarabella

<b>9</b>	<b>-</b>
ID	Ivan David
The Left	Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Chris MacManus
Verts/ALE	Benoît Biteau, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Häusling, Bronis Ropé, Sarah Wiener

<b>5</b>	<b>0</b>
ID	Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux
S&D	Attila Ara-Kovács

**Legenda:**

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni